



LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA”

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

**Regolamento d’Istituto disciplinante la rotazione
nell’affidamento diretto sottosoglia**
**in applicazione dell’ art. 49 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
dell’art. 45 del D.I. 129/2018**

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 28 ottobre 2024. Esso è pubblicato sul sito web dell'Istituto. Il Regolamento può essere soggetto a future modifiche o integrazioni.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

In applicazione dell'art. 45 comma 2 del Decreto Interministeriale 129/2018, il presente Regolamento disciplina i criteri di cui all'art. 49 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito denominato "Codice") afferenti i contratti per i quali è possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 50 del Codice.

Il presente Regolamento esclude gli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso e dal Regolamento d'Istituto sulle attività negoziale per l'affidamento di servizi, lavori e forniture approvato da Consiglio d'Istituto.

Art. 2 – Tutela delle micro, piccole e medie imprese

Con il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 10 comma 3 del Codice, l'Istituzione scolastica, annoverata tra le amministrazioni pubbliche (art1 comma 2 del D. Lgs 165/2001), intende contemperare l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, favorendo, purché compatibile con gli acquisti e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 3 – Principio di rotazione

L'Istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Il comma 3 dell'art. 49 del Codice consente, altresì, la possibilità di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia.

In ogni caso, in applicazione dell'art. 49 comma 6 del Codice, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Art. 4 – Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

L'Istituzione scolastica procede in applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento ad individuare, ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Codice, le fasce di valore economico di seguito riportate:

FASCIA	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	€ 5.000 ≤ importo < € 10.000	€ 5.000 ≤ importo < € 10.000

B	€ 10.000 ≤ importo < € 20.000	€ 10.000 ≤ importo < € 20.000
C	€ 20.000 ≤ importo < € 40.000	€ 20.000 ≤ importo < € 40.000
D	€ 40.000 ≤ importo < € 80.000	€ 40.000 ≤ importo < € 80.000
F	€ 80.000 ≤ importo ≤ soglia per l'affidamento diretto	€ 80.000 ≤ importo ≤ soglia per l'affidamento diretto

Gli importi si intendono IVA esclusa.

Art. 5 – Deroga all’obbligo di rotazione nell’ambito delle fasce

Fermo restando quanto già disposto dall’art. 49 comma 6, nell’ambito delle fasce di cui all’art. 4 del presente Regolamento, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, derogando al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 49 comma 4 del D. Lgs 36/2023, nei casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto. A tale riguardo l’Istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, è tenuta ad illustrare le ragioni specifiche che hanno condotto a tale scelta e le motivazioni per cui non risultano percorribili o opportune scelte differenti. Il principio di rotazione, stante all’art. 49 comma 5 del Codice, non si applica quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice.

Art. 6 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità *in house providing*. Sono fatte salve le minute spese, di cui all’art. 21 del D.I. 129/2018, per le quali si rimanda al relativo Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62).

Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla norma le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.